

TI_GERICHTE 12.2000.175 vom 6. Juni 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.175

FR: TI_GERICHTE 12.2000.175 du 6 juin 1997

IT: TI_GERICHTE 12.2000.175 del 6 giugno 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Tre sono a giudizio dell'attore gli argomenti che giustificerebbero di riformare il dispositivo sulla petizione: l'inesistenza di un contratto d'appalto con una mercede forfetaria, l'obbligo di remunerazione a suo favore per l'esecuzione dei balconi e infine il venir meno delle condizioni per cui controparte aveva trattenuto fr. 5'000.- a titolo di garanzia. Si tratta di argomentazioni palesemente infondate.

E. 1.1

Il contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stata stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). Pur essendo di principio vero che in presenza di lavori di riattazione o ristrutturazione d'immobili la pattuizione di un contratto d'appalto a forfait non è usuale, nel caso di specie è provato in maniera incontrovertibile che le parti si sono accordate proprio in tal senso: è stato lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale (ad 3, 5 e 6), ad ammettere la circostanza (cfr. però anche l'interrogatorio formale _____ ad 7), per cui egli è assai malvenuto a sostenere in questa sede la tesi contraria, oltretutto sulla base di semplici indizi.

E. 1.2

Nell'ipotesi di conferma dell'esistenza di un contratto d'appalto a forfait, l'attore, asserendo come alcuni interventi non fossero compresi nel contratto, pretende nondimeno di aver diritto ad una mercede supplementare, non solo per la creazione del seminterrato a monte del rustico e della scala interna, bensì anche per i balconi. L'istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che la realizzazione dei balconi non era prevista nel contratto originario: mentre l'attore ha dichiarato in causa che ciò costituiva un extra (cfr. anche il suo interrogatorio formale ad

E. 1.3

Irrricevibile, siccome formulata per la prima volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è per contro la tesi con cui l'attore chiede il riconoscimento di fr. 5'000.-, asserendo che attualmente non vi sarebbe più motivo per i convenuti per trattenere un tale importo a titolo di garanzia. La richiesta è in ogni caso infondata anche nel merito. È vero che i convenuti, per giustificare il mancato pagamento delle somme pretese dalla controparte, oltre a sostenere la tesi dell'esistenza di un contratto con mercede a corpo, avevano pure addotto in via abbondanziale che l'attore non aveva fornito loro la garanzia del 5% usuale in

tali circostanze, per cui già nella misura in cui superava fr. 95'000.- la richiesta dell'attore era senz'altro da respingere. Nel querelato giudizio il giudice di prime cure, come detto, ha tuttavia ammesso la tesi dell'esistenza di un contratto a mercede forfetaria e con ciò riconosciuto all'attore un saldo residuo di fr. 460.-, ma non ha ritenuto necessario esaminare - evadendo implicitamente per la negativa la richiesta difensiva dei convenuti - se pure si giustificasse un'eventuale trattenuta di fr. 5'000.- a titolo di garanzia su quell'importo. Non essendovi dunque alcun importo trattenuto a titolo di garanzia, l'attore non può ovviamente chiederne l'eventuale liberazione a suo favore. 2. Parimenti infondata è la richiesta con cui i convenuti chiedono a loro volta di riformare il giudizio sulla riconvenzionale, ritenendo ricevibile la stessa e tempestiva la notifica dei difetti. 2.1 Giustamente il Segretario assessore ha rilevato come la richiesta di pronuncia di cui alla domanda riconvenzionale fosse proceduralmente irricevibile, siccome quantificata solo con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 11 e 12 ad art. 78; IICCA 17 settembre 1998 in re H./E. Ltd.). Nel caso di specie ben si può infatti ritenere che una quantificazione, almeno a grandi linee, dell'importo necessario alla riparazione dei (pochi) difetti rilevati era senz'altro possibile già all'inizio della causa, se la parte avesse dato prova della necessaria diligenza (cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 17 ad art. 78). 2.2 A prescindere da quanto precede, altrettanto corretto è l'assunto del primo giudice, che ha concluso per la tardività nella notifica dei difetti da parte dei convenuti. 2.2.1 Secondo l'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera, il committente, appena lo consente l'ordinario andamento degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne i difetti all'appaltatore. La mancata verifica o il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irricognoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). L'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l'esistenza, ritenuto che, se l'intempestività è accertata proceduralmente, il giudice non può ignorare simile circostanza e questo nemmeno nel caso in cui l'appaltatore stesso non allegghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 con rif.; IICCA 25 marzo 1994 in re E. SA e lcc./B.). Per quanto riguarda le esigenze formali circa il contenuto della notifica dei difetti dell'opera, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che il committente deve "segnalarne all'appaltatore i difetti" (art. 367 cpv. 1 CO). Secondo il Tribunale federale, tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l'opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l'appaltatore (DTF 107 II 175; IICCA 26 febbraio 1996 in re A. SA/B.). 2.2.2 Con la domanda riconvenzionale i convenuti si sono lamentati unicamente per l'esistenza di alcuni difetti, in particolare per carenze nelle rifiniture del camino, infiltrazioni d'acqua dal soffitto della camera dove passava la cappa del camino e crepe nella camera matrimoniale. Il perito giudiziario (perizia p.

E. 3

e 8), i convenuti a loro volta hanno addotto come lo stesso avrebbe dovuto essere eseguito direttamente da loro. Non è però stato provato che l'attore sia stato incaricato di eseguire tale intervento rispettivamente che lo stesso sia stato accettato per atti concludenti: il teste _____, nipote di _____, ha in effetti dichiarato come ad un certo momento suo zio, con lui, si fosse recato sul posto con il materiale necessario per eseguire l'opera in questione e che egli in quell'occasione, con sorpresa, constatò che l'attore la stava già eseguendo, al che obiettò di non aver ordinato quel lavoro e quest'ultimo gli rispose che già due settimane prima avrebbe voluto comunicargli tale sua intenzione; lo zio nell'occasione concluse dicendo all'attore che "non era il sistema corretto di fare". L'esistenza di un'opera supplementare realizzata senza il consenso dei committenti non legittima, di regola, l'appaltatore a pretendere una remunerazione supplementare; un'eventuale indennità è però eccezionalmente dovuta in base alle norme sull'indebito arricchimento o sulla gestione d'affari senza mandato (Gauch , Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1310; DTF 71 II 242; IICCA 21 agosto 1992 in re T. SA/M., 21 giugno 1995 in re E. AG/K.,

E. 3.1

Con il giudizio qui impugnato il Segretario assessore aveva fissato in fr. 1'000.- la tassa di giustizia per la petizione e in fr. 500.- quella per la riconvenzionale, nonché in fr. 1'900.- le ripetibili della petizione e in fr. 1'000.- quelle della riconvenzione. L'attore in questa sede chiede di ridurre la tassa di giustizia della petizione a fr. 900.- con ripetibili di fr. 1'740.- e di aumentare a fr. 600.- la tassa di giustizia della riconvenzione con un'indennità ripetibile di fr. 1'160.-. La richiesta non può essere accolta. Nel fissare la tassa di giustizia e le ripetibili il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato unicamente in caso di eccesso e di abuso, ciò che non è il caso se le stesse rientrano tra i minimi e i massimi della LTG rispettivamente della TOA (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Ora, ritenuto che gli importi assegnati dal Segretario assessore sono del tutto rispettosi dei limiti della LTG e della TOA, non vi è in concreto alcun valido motivo per modificarli.

E. 3.2

Quanto alla richiesta dell'attore di modificare l'attribuzione delle spese peritali, caricate dal primo giudice per metà alla petizione e per metà alla riconvenzionale, ponendole a carico della sola riconvenzionale, la stessa deve pure essere disattesa. Contrariamente all'assunto dell'attore, non è in effetti vero che la prova peritale concernesse unicamente la riconvenzione: buona parte dei quesiti e dei controquesiti peritali (domande 1-4) e pure del complemento di perizia (domanda 1 di parte attrice) si riferiva infatti alla petizione, così che in definitiva ben può essere confermato il giudizio con cui il primo giudice ha deciso di attribuirne il costo ad entrambe le cause (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 54 e seg. ad art. 148). 4. Ne discende la reiezione sia dell'appello principale sia di quello adesivo, del tutto infondati. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 20 settembre 2000 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 480.- b) spese _____ fr. 20.- Totale _____ fr. 500.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere agli appellati fr. 600.- per ripetibili. III. L'appello adesivo 31 ottobre 2000 di _____ è respinto. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 280.- b)

spese

fr. 20.- Totale

fr. 300.- da anticiparsi dagli appellanti adesivamente, restano a loro carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- per ripetibili. V. Intimazione a: - _____

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

Il segretario

E. 8

maggio 1996 in re D./T., 15 marzo 2001 in re D./M. SA). Ora, mentre la consapevolezza dell'attore che l'opera non era compresa nel contratto esclude l'applicabilità delle norme sulla gestione d'affari senza mandato, all'attore non giova nemmeno il richiamo alle disposizioni sull'indebito arricchimento: non è innanzitutto provato, nonostante l'allestimento di una perizia tecnica, che l'intervento abbia comportato un eventuale arricchimento della committenza, tanto più che essa in ogni caso aveva già acquistato il materiale necessario, poi rimasto inutilizzato (cfr. teste _____); d'altro canto ad essere arricchita sarebbe stata semmai la sola proprietaria del rustico e non entrambi i convenuti, cui nell'occasione difetterebbe pertanto la legittimazione passiva. Ad ogni buon conto, e ciò vale in definitiva anche nell'ipotesi in cui si volesse eventualmente ritenere che l'opera sia stata accettata dalla committenza per atti concludenti, l'attore non ha assolutamente quantificato né tanto meno provato, pur avendone avuto la possibilità (il che esclude l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, cfr. per tante IICCA

E. 11

e 12) ha chiaramente stabilito che quei difetti - tranne le crepe, che egli invero non ha constatato rispettivamente non ha considerato quale difetto - non erano occulti, ma facilmente accertabili già al momento della consegna dell'opera, avvenuta pacificamente nel giugno 1995 (petizione p. 7, risposta p. 4). Ebbene, solo il 31 agosto 1995 (doc. X) i convenuti hanno evocato la presenza di tutta una serie di difetti, preannunciando l'allestimento di una lista dettagliata con i lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti in garanzia: tale scritto, eccessivamente vago, non costituisce tuttavia una valida notifica, non indicando in modo esatto e specifico gli eventuali difetti riscontrati così da consentire all'appaltatore la loro effettiva conoscenza (Zindel/Pulver , Basler Kommentar, OR I, 2. ed., n. 18 ad art. 367 CO; Gauch , op. cit., n. 2130; DTF 107 II 175; Rep . 1979 p. 312, 1993 p. 200; IICCA 5 dicembre 1995 in re B. SA/A. e lc., 11 ottobre 1995 in re C./P., 18 gennaio 1999 in re E. SA/R., 29 settembre 1999 in re P. SA/A. SA). La formale notifica dei 3 difetti di cui sopra è avvenuta quindi unicamente il 19 settembre 1995 (doc. Z), a distanza di oltre 2 mesi e mezzo dalla fine dei lavori. In tali circostanze, i convenuti non avendo oltretutto preteso in causa di aver provveduto a una precedente notifica verbale, ben si può concludere per la tardività della stessa (cfr. DTF 118 II 142 e IICCA 29 settembre 1999 in re P. SA/A. SA., ove è stata dichiarata tardiva una notifica avvenuta 5 settimane dopo la scoperta del difetto). Quanto agli altri difetti accertati dal perito giudiziario - umidità della parete ovest, screpolatura piastrelle, infiltrazioni d'acqua in cantina, canna fumaria non rispettosa delle misure di sicurezza, difetti al torrino (perizia p. 7 e 8) - a prescindere dal fatto che secondo il perito in parte non si trattava di difetti occulti (cfr. perizia p. 11 e 12 quo alla canna fumaria e al torrino; ciò vale evidentemente anche per le screpolature delle piastrelle), anche in questo caso non vi è agli atti una prova della loro tempestiva notifica all'appaltatore, il perito stesso evidenziando come alcuni di essi (segnatamente l'umidità e le infiltrazioni) fossero già stati riscontrati tra il 1995 e il 1998, senza però che risultasse una loro comunicazione alla controparte. D'altro canto, ritenuto che il loro accertamento da

parte del perito era la conseguenza di precise domande dei convenuti (che chiedevano per l'appunto di confermare o meno eventuali difetti da loro specificati, ad es. infiltrazioni d'acqua, torrino difettoso e carente sicurezza del camino), nemmeno si può ritenere che l'allestimento del referto peritale potesse eventualmente costituire una valida notifica degli stessi. 3. L'attore chiede infine in via subordinata di modificare l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili assegnate dal primo giudice con riferimento alla petizione e alla riconvenzionale nonché di caricare a quest'ultima causa il costo della perizia giudiziaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.